



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Provincia di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 75 del 21-07-2015

OGGETTO:	Procedimento penale nr . 1662/09 rgnr procura della Repubblica di Messina e nr.1716/09 r.g. GIP concluso con sentenza di assoluzione nr. 609/2013. Patrocinio legale dipendente Miliadò Bruno.Rimborso spese legali.
-----------------	---

L'anno **duemilaquindici** addì **ventuno** alle ore **12:30** del mese di **luglio** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, nelle persone dei signori:

DI CARA FABIO PASQUALE CATENO	SINDACO	A
CHILLEMI FIORINO PIETRO	ASSESSORE	P
CACOPARDO MASSIMO GINO	ASSESSORE	P
STRACUZZI GIUSEPPE SALVATORE	ASSESSORE	P
MICALI PATRIZIA	ASSESSORE	A

Risultano presenti n. **3** e assenti n. **2**.

Assume la presidenza il Sindaco **CHILLEMI FIORINO PIETRO**

che assistito dal Segretario Capo del Comune **Morelli Chiara**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta municipale

Premesso che con nota prot. n.1142 del 19.02.2015 il dipendente signor Miliadò Bruno ha avanzato richiesta di rimborso spese legali procedimento penale nr . 1662/09 rgnr procura della Repubblica di Messina e nr.1716/09 r.g. GIP concluso con sentenza di assoluzione nr. 609/2013.

Richiamati

- l'art. 39 della Legge Regionale Sicilia 29/12/1980 n.145, "*Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità*";
- l'art.28 del CCNL 14.9.2000 che così recita: *Patrocinio legale. — 1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento; 2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio*".

Considerato che quest'ultima norma collettiva riprende il contenuto dell' art.67 del D.P.R. 13/05/1987 n.268 ed è stata finora interpretata in modo estensivo e, pertanto, ritenuta applicabile anche nell'ipotesi di richiesta di rimborso " ex post" delle spese legali eventualmente sostenute autonomamente dal dipendente ed avanzate, cioè, a procedimento concluso (cfr.: Cons. Stato, Sez.V, 22 dicembre 1993 n.1392; T.A.R. Marche, Pescara, 7 marzo 1997 n.108 e T.A.R. Sicilia, Catania, 14 dicembre .2001);

Preso atto, in definitiva, che la giurisprudenza interpreta la normativa relativa al rimborso delle spese anticipate dal pubblico dipendente per difendersi in giudizi instaurati a suo carico per vicende attinenti al suo ufficio (art.67 D.P.R. n.268/1987 per i dipendenti degli enti locali) in

modo estensivo, sì da ricomprensivi il rimborso, richiesto ex post, delle spese anticipate dal dipendente

Dato atto che la consolidata giurisprudenza contabile e amministrativa afferma che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente da parte dell'Ente locale non è automatica, ma è conseguenza di rigorose valutazioni che l'Ente è tenuto a fare, anche ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche e in particolare sull'esistenza della necessità di tutela dei diritti ed interessi facenti capo all'Ente, della diretta connessione del contenzioso processuale all'ufficio rivestito o alla funzione espletata dal dipendente, della carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'Ente e della conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione, con cui si sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

Considerato che gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento penale sono effettivamente stati posti in essere dal soggetto in questione nell'espletamento del proprio servizio e nell'adempimento dei propri compiti d'ufficio e che non si riscontra in merito al procedimento alcun conflitto d'interesse tra il dipendente e l'Amministrazione come stabilito da ultimo dalla sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 1190 del 26 febbraio 2013 che ha stabilito il principio dello stretto collegamento tra i compiti di ufficio e l'eventuale rimborso delle spese legali determinando che *"la connessione dei fatti con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali va intesa nel senso che tali atti e fatti siano riconducibili all'attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all'esercizio diligente della pubblica funzione, nonché occorre che vi sia un nesso di strumentante tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto"*;

che il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n.334/2013 PAR ha chiarito che *"l'assunzione a carico dell'ente dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente non è automatico, ma resti subordinato al verificarsi di una serie di presupposti e di valutazioni cui l'ente è tenuto anche ai fini di una trasparente, efficace ed economica gestione delle risorse pubbliche. Tali presupposti concernono:*

- *l'esistenza di esigenze di tutela di interessi e di diritti facenti capo all'ente pubblico;*
- *l'assenza di dolo e colpa grave in capo al dipendente sottoposto a giudizio;*
- *la stretta inerenza del procedimento giudiziario a fatti verificatisi nell'esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell'ufficio rivestito dal dipendente pubblico, riconducibili quindi al rapporto di servizio e perciò imputabili direttamente all'amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale;*

- *l'assenza di un conflitto di interesse tra il dipendente e l'ente di appartenenza che permette di procedere ad una nomina del difensore legale di comune accordo tra le parti;*
- *in caso di proscioglimento, con formule diverse da quelle escludenti la materialità dei fatti (il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso) la non sussistenza, in concreto, di un conflitto di interessi con l'ente".*

Ritenuti esistenti i presupposti esistenti alla fattispecie *de quo* si riconosce patrocinio legale al dipendente comunale Miliadò Bruno posto che è stato assolto con sentenza nr 2091/14 con l'ampia formula del "*fatto non sussiste*", che come chiarito dalla giurisprudenza esclude qualunque forma di conflitto di interesse posto che viene esclusa la materialità del fatto illecito;

Dato atto che la liquidazione delle spese legali non ha natura di debito fuori bilancio come più volte ribadito da diverse sezioni regionali della Corte dei Conti (cfr Corte dei Conti sez. controllo veneto deliberazione 334/2013/Par; sez. Controllo Emilia Romagna, deliberazione n.311/2012/Par; sez. controllo Lombardia parere 11 luglio 2012 n. 325)

Ravvisata la necessità, per quanto sopra esposto, di porre a carico del bilancio comunale le spese per patrocinio legale ,

Visto il D.Lgs.nr.267/2000 "*Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali*";

Visto l'art. 28 del CCNL del 14/9/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi ai sensi di legge, che si allegano del presente

All'unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di riconoscere il patrocinio legale al dipendente Miliadò Bruno ;
- 3) di dare atto che le spese di giudizio da mettere a carico del bilancio comunale vengono determinate sulla base della parcella , depositata agli atti, in euro 18.043,47 (euro diciottomilaquarantatre/47);
- 4) di dare atto che la somma verrà impegnata sul CM 1010803 imp.59/15 su tre esercizi finanziari come di seguito indicato € 6.014,49 (anno 2015), € 6.014,49 (anno 2016), € 6.014,49 (anno 2017);
- 5) che per la liquidazione sarà necessario allegare il visto di congruità della parcella rilasciato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di appartenenza;
- 6) che la somma verrà liquidata annualmente dietro presentazione di regolare fattura da parte del professionista.

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agrò, li 21-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Morelli Chiara

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agrò, li 21-07-2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DE SALVO GIUSEPPE

Attestazione copertura finanziaria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla copertura finanziaria.

Capitolo.....	C.M. 1010803.....	Impegno PR/DF.....	5P/15.....	E.....	6.014,4P. (ANNO 2015)
Capitolo.....		Impegno PR/DF.....	5P/15.....	E.....	6.014,4P. (ANNO 2016)
Capito.....		Impegno PR/DF.....	5P/15.....	E.....	6.014,4P. (ANNO 2017)
Capitolo.....		Impegno PR/DF.....		E.....	
Capitolo.....		Accertamento.....		E.....	
Capitolo.....		Accertamento.....		E.....	

Forza D'Agrò, li 21-07-2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DE SALVO GIUSEPPE

Verbale fatto e sottoscritto

Il Sindaco

**F.to CHILLEMI FIORINO
PIETRO**

L'Assessore Anziano

**F.to CACOPARDO
MASSIMO GINO**

Il Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, é stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 28-07-15, giorno festivo. (Reg. Pub. N. _____)

Forza D'Agrò Li 13-08-15

Il Messo comunale

Il Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.1991 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA

Che la presente deliberazione

non é soggetta a controllo preventivo di legittimità , se non su richiesta avanzata da un quarto dei consiglieri ai sensi del 3^ comma del suddetto articolo.

é soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa della Giunta.

Forza D'Agrò Li 21-07-15

Il Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 21-07-15 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.

il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto

il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del ***** decisione n. .

il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione n. del *****.

Forza D'Agrò Li 21-07-15

Il Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

Copia conforme all'originale